

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	245
Data del Provvedimento	14-04-2023
Oggetto	NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO

Struttura Proponente	AFFARI GENERALI
Direttore della Struttura	MASOTTI ENRICO
Responsabile del procedimento	TAGLIAFERRI PAOLO

Immediata Esecutività	SI
------------------------------	----

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 7 aprile 2023 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale, con il quale la dott.ssa Daniela Matarrese è stata nominata Direttore Generale di questa Azienda;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 *quinquies* del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario;
- ai sensi dell'art. 3 bis comma 8 del D.Lgs 502/92 il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del Libro V del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 3 bis comma 11 del D.Lgs 502/92 la nomina a Direttore Sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto;
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 502/92, il Direttore Sanitario è un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 40 della LR. 40/2005:

- il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Sanitario, che esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alle materie di propria competenza;
- il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo, non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina ed è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile; tale contratto, redatto sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è stipulato dall'azienda sanitaria;
- il Direttore Generale risolve il contratto stipulato con il Direttore Sanitario, qualora sopravvengano:
 - o alcuno dei fatti previsti dall'articolo 3, comma 11 del D.Lgs 502/92 ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;
 - o gravi motivi;
 - o violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
- il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo Direttore Generale, se questi non provvede alla loro riconferma;
- non è consentita la nomina a Direttore Sanitario in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni;
- il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario fra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis, istituiti presso la competente struttura della Giunta regionale.

Preso atto che:

- con Decreto Dirigenziale n. 2443 del 13 febbraio 2023 è stato approvato l'elenco di idonei alla nomina di Direttore Sanitario;
- tale elenco ha validità fino al 12 febbraio 2025;
- la Dott.ssa Elvira Bianco, dirigente sanitario dipendente dell'Azienda ASL Napoli 3 Sud, risulta presente nel sopra citato elenco di aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario;

Dato atto che la Dott.ssa Elvira Bianco ha espresso per le vie brevi la propria disponibilità ad assumere l'incarico proposto;

Ritenuto dunque opportuno, tenuto conto del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e del qualificato livello di professionalità, competenza ed esperienza, procedere alla nomina, con decorrenza dal giorno 20 aprile 2023, per anni 3, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, della dott.ssa. Elvira Bianco quale Direttore Sanitario di questa Azienda;

Acquisite agli atti del procedimento le dichiarazioni sostitutive prodotte dalla dott.ssa Elvira Bianco ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, della insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 3, 8, 10 e 14 del suddetto D.Lgs., nonché, dell'art. 3 comma 11 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 502/92;

Ricordato che il compenso corrisposto al Direttore Sanitario è calcolato in misura pari all'80% dell'importo risultante dal trattamento economico annuo (pari ad euro 147.190,21) attribuito al Direttore Generale al lordo di oneri e ritenute di legge, e che l'importo così risultante, pari ad euro 117.752,17, viene ridotto - ai sensi del combinato disposto dell'art. 123 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 *Legge finanziaria per l'anno 2012* e dell'art 49 della L.R. 24/12/ 2013 n. 77 *Legge finanziaria per l'anno 2014*, per il quale le indennità degli incarichi direzionali dei direttori delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale sono ridotti di un 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro lordi annui – di euro 2.775,22, per un importo complessivo annuo pari ad euro 114.976,95 al lordo di oneri e ritenute di legge.

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 143 del 1 marzo 2016 *Direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali delle aziende e degli enti del SSR: approvazione schema-tipo dei contratti e determinazioni in materia di trattamento economico*;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R.T. 40/05;

Visti:

la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014;

DISPONE

1. Di procedere a nominare la dott.ssa. Elvira Bianco quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi a far data dal giorno 20 aprile 2023, e a stipulare con la stessa un contratto di diritto privato, della durata di tre anni, secondo lo schema allegato 1 al presente atto;
2. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/05;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R.T. 40/05.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Matarrese

Elenco degli allegati

Allegato n. 1

Schema Contratto Direttore Sanitario

n. pagine 3

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA CAREGGI**

Tra

la dott.ssa ...nata a ... il(C.F. ...), domiciliata per la carica in Firenze, la quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi nella sua qualità di direttore generale;

e

la dott.ssa. ...nata a ... il ... (C.F. ...), nominata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502, direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi con provvedimento del Direttore Generale n. ..., d'ora in poi denominata direttore sanitario.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

1 – Il direttore sanitario coadiuva, a tempo pieno e con impegno esclusivo, il direttore generale e partecipa alla direzione dell'ente svolgendo le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40, dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, dallo Statuto aziendale nonché quelle eventualmente delegategli dal direttore generale a norma dell'art. 36 della L.R. n.40/2005.

Art. 2

1 - Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario nazionale, dal piano sanitario e sociale integrato regionale, dalle direttive regionali e dagli atti aziendali rilevanti sotto il profilo organizzativo e gestionale, il direttore sanitario si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli determinati dal direttore generale.

3 - Il direttore sanitario è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.3

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'ente corrisponde al direttore sanitario un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 117.752,17 al lordo di oneri e ritenute di legge. A tale importo, per effetto di quanto disposto dall'art.123 della legge regionale n.66/2011 e dall'art.49 della legge regionale n.77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in Euro 114.976,95 al lordo di oneri e ritenute di legge.

2 - Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ente ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal direttore sanitario nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma

di Euro 3,615,19, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3 - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e dall'articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4

1 - L'incarico decorre dalla data ... e ha durata di 3 anni salvo quanto disposto dall'art.40, comma 11 della L.R. n.40/2005.

2 - Al presente incarico si applica la disciplina del recesso prevista dall'art.2237 c.c., sia per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi secondo il regime previsto per il "cliente", sia per il direttore sanitario, secondo il regime previsto per il prestatore d'opera. Il direttore sanitario, mediante la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad osservare, nella ipotesi di recesso, un termine di preavviso di almeno 60 giorni, salvo i casi di risoluzione consensuale del contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n.2 quote mensili del trattamento economico corrisposto.

3 - Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Art. 5

La risoluzione del presente contratto si realizza nei casi previsti dall'art.40, comma 10 della L.R. n. 40/2005.

Nessun indennizzo è dovuto al direttore sanitario nei casi di decadenza o sospensione dall'incarico.

La stessa disposizione si applica alla cessazione dell'incarico conseguente alla sostituzione del direttore generale.

Art. 6

1 - Ove il direttore sanitario sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'ente assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale.

2 - L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al D.M. n.55/2014 con riferimento ai parametri medi.

3 - In caso di condanna del direttore sanitario con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art.7

1 - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa statale e regionale, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

2 - Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8

Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Firenze.

Art. 9

Il presente contratto è esente da imposta di bollo e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione saranno a carico della dott.ssa.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SANITARIO
NOMINATO

(_____)

(_____)

APPROVAZIONE ESPRESSA

La sottoscrittata dott.ssa. ... ,preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

IL DIRETTORE SANITARIO NOMINATO

(_____)

Firenze,